



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 10 marzo 2016

Titolo OIC 9 – Le svalutazioni

Sede di svolgimento Genova

Oic 9 – Le svalutazioni

- L'OIC 9 sottolinea la necessità di monitorare il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, ogni esercizio comporta la revisione dei valori che sono iscritti all'attivo e al passivo dello stato patrimoniale.
- Art.2426 c.c. – prevede che il costo la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione; l'immobilizzazione che alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente di valore inferiore alla residua possibilità di utilizzazione, deve essere iscritta a tale minor valore.
- Il metodo ordinario per adeguare il costo sostenuto al valore di realizzo è fornito dalle quote di ammortamento.
- Il valore netto delle immobilizzazioni, che ridotto, nei singoli esercizi, delle quote di ammortamento risulta superiore al residuo valore di utilizzo, necessita di essere svalutato.
- La svalutazione costituisce un obbligo , che scaturisce dalla necessità di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale; particolare attenzione deve essere posta al principio della prudenza.

Oic 9 – Le svalutazioni

- Il margine di discrezionalità ammesso nella determinazione dell'importo della svalutazione è esclusivamente di carattere tecnico.
- Elenco degli indicatori applicabili da una società di minori dimensioni, per la verifica della situazione:
 - la diminuzione significativa del valore di mercato dell'attività, eccedente quella normale generata da spazio/tempo;
 - la variazione significativa nei seguenti ambiti: «tecnologico, mercato di approvvigionamento/sbocco, normativo», che genera effetti negativi;
 - il valore contabile delle attività nette è superiore al valore stimato;
 - l'evidente stato di obsolescenza, o deterioramento fisico;
 - Il verificarsi di significativi cambiamenti, il cui effetto si è rivelato negativo per la società;
 - l'andamento economico dell'attività, è peggiore di quanto previsto.

Oic 9- Le svalutazioni

- Le svalutazioni rappresentano un evento/accadimento eccezionale nella vita del bene, generati da eventi non prevedibili e non ricorrenti;
- possono essere oggetto di svalutazione sia le immobilizzazioni immateriale, che materiali;
- possono essere iscritte nel bilancio d'esercizio, al conto economico, in una delle seguenti voci:
 - B)10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
- (nella quale devono essere indicate le rettifiche di valore che scaturiscono dalla normale attività d'impresa, o dal contesto economico in cui opera);
- oppure, nella sezione relativa agli oneri straordinari,
 - E) 21 – Oneri straordinari;
- (sottolineano la straordinarietà della situazione/evento, esempi sono: le calamità naturali di straordinaria intensità, gli incendi, le inondazioni).

Oic 9 – Le svalutazioni

- Nello stato patrimoniale la svalutazione è imputata a diretta diminuzione del valore delle immobilizzazioni svalutate.

Il venir meno dei motivi della svalutazione

- Il venir meno dei motivi che hanno generato le svalutazioni rende possibile l'annullamento dei comportamenti precedentemente adottati ed il ripristino di valore;
- Se la svalutazione iscritta tra i costi di produzione, il ripristino di valore deve essere iscritti nella voce A.5 – Altri ricavi e proventi;

Oic 9 – Le svalutazioni

- Se la svalutazione è iscritta nell'area straordinaria del conto economico, il ripristino di valore deve essere iscritto nella voce E-20 Proventi straordinari;

Le semplificazioni per le PMI

- Per le PMI è previsto un approccio semplificato;
- Regole semplificate per le società che per due esercizi consecutivi non superino due dei tre seguenti limiti:
 - Numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;
 - totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;
 - ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 40 milioni di euro.

OIC 9 – Le svalutazioni

- L'approccio semplificato prevede un calcolo economico prospettico che permette di verificare la necessità di procedere alla svalutazione, senza analisi finanziarie;
- La verifica della perdita durevole può essere valutata e determinata in funzione della «capacità di ammortamento».
- Gli indicatori su cui si basa l'approccio semplificato della «capacità di ammortamento» sono:
 - La perdita d'esercizio non imputabile a fattori contingenti;
 - l'incertezza del ripristino delle condizioni necessarie a garantire le condizioni di equilibrio economico preesistenti, anche per gli esercizi successivi;
 - Le mutazioni del contesto economico in cui opera la società, che condizionano sfavorevolmente la capacità produttiva in essere.

OIC 9 – Le svalutazioni

- La verifica deve valutare la: «recuperabilità delle immobilizzazioni confrontando la capacità di ammortamento dei futuri esercizi con il loro valore netto contabile iscritto in bilancio»;
- verifica prospettica della: «capacità dei risultati reddituali che derivano dalla struttura produttiva nel suo complesso e non da flussi generati da singole immobilizzazioni, di sostenere l'investimento»;
- Società con struttura produttiva distinta in singoli rami d'azienda, autonomamente produttivi di flussi di ricavi, «l'Oic 9 consiglia di replicare il medesimo metodo prendendo a riferimento i singoli rami d'azienda»;
- L'approccio semplificato non è applicabile ai bilanci consolidati;

OIC 9 – Le svalutazioni

- Ammortamenti: nel calcolo devono essere considerati i soli gli ammortamenti relativi alla struttura produttiva esistente e non quelli che deriveranno da futuri investimenti;
- La verifica generalmente riguarda un periodo non superiore a anni 5;
- Il test di recuperabilità dei cespiti si considera superato «quando la prospettiva degli esiti della gestione futura indica, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti». Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite».

OIC 9 – Le svalutazioni

- Necessità di svalutare: nel caso in cui, dal test emerga la necessità di procedere alla svalutazione, la perdita viene prioritariamente attribuita all'avviamento, se iscritto in bilancio, successivamente agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile.

Soggetti ammessi all'approccio semplificato – procedura operativa

I soggetti ammessi alla procedura semplificata, procedono alla:

- individuazione delle immobilizzazioni che devono essere considerate al fine della svalutazione;
- individuazione degli ammortamenti che saranno imputati al conto economico negli anni successivi;
- individuazione del periodo prospettico di riferimento (5 anni);

OIC 9 – Le svalutazioni

- determinazione dei risultati economici che scaturiscono dalla differenza tra «ricavi, costi diretti, indiretti e finanziari».

Nel caso in cui gli ammortamenti individuati nel periodo prospettico stabilito, risultino coperti dai risultati economici complessivi del periodo, non deve essere effettuata alcuna svalutazione.

OIC 9 –Le svalutazioni

La nota integrativa

- Ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile, al punto 3-bis) nella nota integrativa, deve essere indicata « *la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio*».
- Le PMI che optano per il metodo semplificato devono darne notizia nella nota integrativa, in cui devono indicare la durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima analitica dei flussi reddituali futuri.

OIC 9 – Le svalutazioni

- L' OIC 9 prevede che debbano essere fornite le informazioni relative alle modalità di determinazione del valore recuperabile, specificatamente:
 - durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per la stima dei flussi finanziari futuri;
 - misura del tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari;
 - misura del tasso di attualizzazione applicato.

Le imposte anticipate

- Le imposte anticipate limitano l'effetto negativo sul conto economico generato dalle svalutazioni.
- Le maggiori imposte correnti che scaturiscono dalla indeducibilità temporanea delle svalutazioni sono compensate dalla fiscalità anticipata.

OIC 9- Le svalutazioni

- La svalutazione di una immobilizzazione potrebbe comportare l'iscrizione in bilancio di un credito per imposte anticipate, che si forma per la presenza di oneri imputati a conto economico, deducibili fiscalmente in periodi di imposta successivi.
- La differenza temporanea tra valutazioni civilistiche e valutazioni fiscali, genera un anticipo di tassazione, a beneficio dei periodi di imposta futuri che fruiranno di minori oneri fiscali.
- Le svalutazioni relative ai beni materiali e immateriali hanno rilevanza civilistica; in sede di dichiarazione dei redditi si riallinea il risultato economico con il reddito imponibile, mediante una variazione in aumento.
- Gli ammortamenti che civilisticamente non sono più effettuabili, sono recuperabili fiscalmente negli anni successivi e vanno calcolati sul costo fiscalmente riconosciuto (pari al valore ante svalutazione), mediante delle variazioni in diminuzione nelle dichiarazioni dei redditi post svalutazione.